# «Aiuto al suicidio», deciderà la Consulta

## *Per il Tribunale di Milano Cappato non va condannato: «Norme illegittime»*

**NELLO SCAVO**

Né assoluzione né condanna per Marco Cappato, accusato di avere aiutato Fabiano Antoniani, alias Dj Fabo, a raggiungere la Svizzera per fare ricorso al suicidio assistito. La prima Corte d'Assise di Milano ha scelto la terza via, sospendendo il giudizio e rinviando alla Corte costituzionale la responsabilità di stabilire la legittimità dell'articolo 580 del codice penale, che disciplina il reato di aiuto e istigazione al suicidio e prevede una pena tra i 6 e i 12 anni di carcere.

I trionfalismi del dopo sentenza, però, dovranno fare i conti con la disciplina del Diritto esercitata dalla suprema Corte. Il tribunale milanese (presidente Ilio Mannucci Pacini, a latere Ilaria Simi De Burgis e sei giudici popolari), ha ritenuto di «sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 580» del codice penale, «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio», ossia quella contestata proprio a Marco Cappato, «a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito suicidiario».

Il dispositivo del tribunale sembra però voler bisbigliare una soluzione ai giudici costituzionali, che però non sono chiamati a un ruolo di notai. All'individuo, si legge nell'ordinanza, va «riconosciuta la libertà» di decidere «come e quando morire» in forza di principi costituzionali. Per i giudici, in sostanza, Marco Cappato non ha rafforzato il proposito suicidiario e la parte della norma che punisce l'agevolazione al suicidio senza influenza sulla volontà dell'altra persona è costituzionalmente illegittima: «La condotta di Marco Cappato non ha inciso sulla decisione di Antoniani di mettere fine alla sua vita e quindi va assolto dall'accusa di aver rafforzato il suo proposito suicidiario».

Rafforzamento al suicidio che, secondo la Corte, a differenza di quanto aveva stabilito il gip disponendo l'imputazione coatta per Cappato, non c'è stato da parte dell'esponente radicale perché Fabiano Antoniani, e su questo il dibattimento non ha mostrato titubanze, ha «deciso in piena autonomia di porre termine alla sue sofferenze».

Per orientarsi dentro al caso giudiziario bisognerebbe avere dimestichezza con la Storia del Dirittto, l'ingegneria giudiziaria e la tecnica processuale. Perché il caso di dj Fabo ha messo a nudo una delle tante vulnerabilità del nostro ordinamento, laddove le "interpretazioni" della legge rischiano di contare più della legge stessa. Tanto più, come in questo caso, che la norma risale agli anni '30 del secolo scorso. Fu Antoniani, stando a perizie e immagini, ad attivare con un movimento della mandibola il macchinario che gli somministrò il farmaco letale. Perciò, come avevano sottolineato i pm milanesi nella requisitoria del 17 gennaio scorso, «nella fase esecutiva del suicidio, Cappato non ha svolto nessun ruolo». A questo punto la faccenda per la Corte Costituzionale diventerà, oltre che etica, molto tecnica. Il reato di agevolazione al suicidio, previsto dall'articolo 580 del Codice penale, «deve riguardare il momento esecutivo del suicidio», quando cioè Marco Cappato era già uscito dalla stanza di Antoniani, dove invece si trovavano la madre e la fidanzata, che non sono indagate. Impostazione che Cappato stesso più volte aveva rigettato perché avrebbe voluto vedere riconosciuta la sa sua partecipazione a esercitare la «libertà di scelta» e non, come sostenuto dalla Procura, perché non ebbe ruolo attivo nel suicidio assistito di Antoniani.

Erano due le contestazioni a Cappato, entrambe comprese nella complessa ipotesi di reato di «aiuto al suicidio». Per una, quella di avere «rafforzato il proposito suicidiario» di Fabiano, secondo i giudici va assolto «perché non indirizzò o condizionò la sua decisione di togliersi la vita in Svizzera attraverso le modalità consentite in quello Stato, ma al contrario gli prospettò la possibilità di farlo in Italia, interrompendo le terapie che lo tenevano in vita». Non ci sono dubbi invece che l'esponente radicale abbia agevolato Dj Fabo «avendolo aiutato a recarsi in Svizzera presso la Dignitas». Ma qui entra in gioco quella che per i giudici è l'incostituzionalità della norma «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito del suicidio».

«Aiutare Fabo a morire – ha detto Cappato – era un mio dovere, la Corte costituzionale stabilirà se questo era anche un suo diritto oltre che un mio diritto». L'invio degli atti a Roma, per la fidanzata di Fabiano, Valeria, «è una vittoria non solo per Fabo, ma per tutti», ed era anche una delle richieste del pm Sara Arduini e del procuratore aggiunto Tiziana Sicilano, che ha parlato di un'ordinanza «di straordinaria completezza e impeccabile».

Per la Corte «la sanzione indiscriminata di tutte le condotte di aiuto al suicidio», prevista dall'articolo 580 del codice penale che punisce contrasta anche con Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. E se anche la Cassazione sul caso di Eluana Englaro aveva dei passaggi contrari, per i giudici, «ai principi di libertà e autodeterminazione», nemmeno la mancata regolamentazione del «suicidio assistito» nella recente legge sul testamento biologico può «portare a negare la sussistenza della libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria esistenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Il processo

L'esponente radicale accompagnò Fabiano nella clinica Svizzera, ma fu il paziente ad attivare in modo autonomo il congegno per poter morire. Secondo i giudici la norma contestata include profili generici

Marco Cappato ieri al Tribunale di Milano durante l'udienza del processo a suo carico (LaPresse)

**DA SAPERE**

### Nell'articolo 580 la vita indisponibile Nato nel 1889, coerente con la Carta

**«Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio». Questo dispone oggi l'articolo 580 del Codice penale, al centro del processo di Milano e del rinvio alla Corte costituzionale, che fu codificato nel 1889 e dunque non risale al periodo fascista com'è stato erroneamente detto. Se lo si legge per intero, il 580 mostra in realtà di essere conforme ai principi della nostra Carta fondamentale che tutela l'indisponibilità della vita, inquadrandola non solo come bene del singolo ma dell'intera collettività. Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha chiarito che azione punibile è quella dolosamente preordinata a determinare ma anche favorire in qualsiasi modo – purché diretto – il suicidio altrui, restando esclusa ogni ipotesi colposa. (M.Palm.)**

Il collegio giudicante del processo a Marco Cappato

## Le tappe. Dall'incidente alla scelta di morire

La vicenda di Fabiano Antoniani comincia quasi quattro anni fa. Il **13 giugno 2014** rimane coinvolto in un grave incidente stradale mentre torna da una serata in un locale milanese. Dopo diversi ricoveri e un anno trascorso all'Unità spinale dell'ospedale Niguarda arriva la prognosi irreversibile: paralisi totale e cecità.

**Dicembre 2015** Antoniani si sottopone a un trattamento sperimentale con trapianto di cellule staminali in India. La terapia si rivela inutile e Fabiano chiede alla mamma e alla fidanzata Valeria di porre fine alle sue sofferenze. Valeria contatta Marco Cappato che lo indirizza verso l'associazione svizzera Dignitas di Zurigo.

**19 gennaio 2017** Fabo si rivolge attraverso un video - appello, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

**27 febbraio 2017** Alle 11 e 40, pochi secondi dopo avere morso un pulsante che ha immesso nel suo corpo un liquido letale, Fabiano Antoniani muore nella clinica Dignitas. Con lui, oltre alla madre e alla fidanzata c'è Cappato che il giorno dopo si autodenuncia ai carabinieri di Milano.

**1 marzo 2017** I pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini iscrivono il leader radicale nel registro degli indagati con l'accusa di "aiuto al suicidio" previsto dall'articolo 580 del codice penale che punisce con una pena fino a 12 anni di carcere «chiunque aiuta o determina altri al suicidio ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione».

**8 maggio 2017** La Procura chiede di archiviare la posizione di Cappato, sostenendo che per chi è nelle condizioni di Dj Fabo esiste il «diritto al suicidio».

**10 luglio 2017** Il gip Luigi Gargiulo dispone l'imputazione coatta per Cappato.

«In Italia non esiste il diritto a una morte dignitosa – argomenta –. Un giudice non può trasformarsi in legislatore».

**5 settembre 2017** Marco Cappato chiede di essere processato col rito immediato. La data d'inizio del processo viene fissata all'8 novembre.

**4 dicembre 2017** Il procedimento entra nel vivo.

**13 dicembre 2017** Scorrono in aula le immagini dell'intervista realizzata dal programma "Le iene". Il video si conclude con una drammatica crisi respiratoria di Fabiano.

**17 gennaio 2018** Cappato chiede ai giudici nelle sue dichiarazioni spontanee di assolverlo con una formula che riconosca il diritto di Fabiano, e di chi è come lui, a morire, altrimenti «preferisco che mi condanniate». Prima di queste parole, i pm Arduini e Siciliano chiedono di dichiararlo innocente «perché il fatto non sussiste» o, in subordine, di mandare gli atti alla Consulta per valutare la costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale.

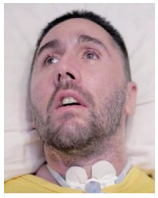

«Fabo» Antoniani (Ansa)

# «Può essere disponibile un bene economico. La vita no»

**MARCELLO PALMIERI**

### L'intervista

**La costituzionalista Lorenza Violini: l'autodeterminazione deve essere limitata, non diventi "insaziabile"**

«La vita è un diritto fondamentale della persona, radice stessa dei diritti fondamentali tutelati dall'articolo 2 della Costituzione». Durante il Governo Letta, Lorenza Violini fece parte dei 35 "saggi" chiamati a orientare le riforme. Ora, da professore ordinario, prosegue la sua docenza di Diritto costituzionale alla Statale di Milano.

**La vita resta dunque un bene indisponibile per il nostro ordinamento?**

Sotto il profilo fattuale, l'uomo ne ha la disponibilità e per questo può compiere anche scelte tragiche verso sé e la sua vita. Dal punto di vista giuridico, invece, il discorso è molto diverso: l'uomo può "disporre" di alcuni beni ove questi abbiano valore economico. Essi e solo essi possono diventare oggetto di contratto in quanto economici. Per la vita, che non ha valore economico, le cose sono almeno parzialmente diverse.

**In che modo?**

Pensiamo alla schiavitù e alla vendita della prole, ma anche alla disponibilità di alcuni organi del nostro corpo: le prime due sono vietate, l'ultima è soggetta a importantissime restrizioni ed è subordinata alla non compromissione permanente della propria salute. Quindi parlare di disponibilità del bene-vita comporta un'importante rivoluzione sul piano dei fondamenti stessi dell'ordinamento. Ordinamento che per sua natura evolve nel tempo, ma che dinanzi a cambiamenti così radicali richiede che si agisca con molta prudenza, soprattutto per via delle conseguenze "seconde" che verrebbero a esistere.

**L'ordinanza milanese di rimessione alla Corte costituzionale include tra le libertà fondamentali anche quella relativa a "come e quando morire"...**

È il principio dell'autodeterminazione: molto importante e quasi ovvio in una Costituzione liberale e democratica, ma non per questo si può sostenere che sia esente da limiti. Un valore giuridico, un principio costituzionale, per quanto importanti, non possono essere pensati e regolamentati senza che siano limitati e limitabili. Un principio non limitato è un principio che diventa tiranno: per questo si è parlato di "tirannia dei valori" o di diritti insaziabili. Se insieme al diritto non si concepisce e indentifica il suo limite si toglie alla legge la possibilità di regolamentare la vita civile e sociale.

**Come fare dunque a limitare l'autodeterminazione?**

Anzitutto definendola, come tutti i princìpi costituzionali. Diversamente, e anche questa è un'evidenza di carattere generale, non si riescono a dare regole alla società.

**I giudici milanesi ritengono che l'articolo 580 del Codice penale vìoli diversi principi costituzionali, inclusi alcuni alcuni che c'entrano poco...**

È una tecnica argomentativa abbastanza frequente: quando una parte processuale sostiene l'illegittimità costituzionale di una norma, e i giudici le danno ragione, questi ultimi nell'ordinanza di rimessione alla Consulta ampliano molto i sospettati motivi d'incostituzionalità, così da presentare alla Corte uno spettro di valutazioni il più ampio possibile.

**Se una persona giunge a propositi suicidari si può dire che il contesto in cui vive non è stato in grado di assicurarle la tutela di valori costituzionali?**

Direi proprio di sì. Quello che viene in evidenza è il valore della solidarietà, qui declinato come necessità che il contesto sociale da cui la persona è circondata faccia tutto il possibile per scoraggiare questa forma ultima di annientamento di sé.

**Quali sono le forme concrete in cui può esprimersi questa solidarietà?**

Gli stadi sono diversi, l'ultimo è quello dell'approccio alla sofferenza. Penso alle cure palliative, non solo legittime ma anche doverose, che accompagnano la persona alla morte alleviandone le sofferenze. Definire invece l'aiuto al suicidio come una forma di solidarietà è problematico, perché qui la solidarietà cambia segno: non si tradurrebbe più di un principio volto alla conservazione dell'umano e alla sua valorizzazione ma finalizzato al suo annientamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La costituzionalista Lorenza Violini

VkVSlyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQ2VplyMjNzFlMmJhZmItNTJiOC00MjdlLWJkNjEtZWNiYjYxZDA4N2JhIyMjMjAxOC0wMi0xNVQxMDoyNTo0OSMjI1ZFUg==